

## TRIBUNALE DI ROMA

La dott.ssa Carlotta Calvosa, sul ricorso ex art. 1 co 48 L. 92/2012, iscritto al n. 26880/2012, depositato in data 3.8.2012 da [ ] nei confronti della [ ], ha emesso la seguente

### ORDINANZA

La ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della [ ] dal 24.9.2001, in virtù di 19 successivi contratti formalmente autonomi, tutti relativi a circoscritti periodi di tempo, con mansioni di programmatista regista; dedotta l'effettiva natura subordinata del rapporto controverso; allegato che, alla scadenza dell'ultimo contratto (25.5.2012), la [ ] aveva posto termine alla sua prestazione, ha chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro tutt'ora in essere e la nullità delle clausole di durata apposte ai successivi contratti; dichiararsi il proprio diritto alla qualifica ed al trattamento economico di programmatista regista di livello 1 ccl 2000 e 2004; condannarsi la [ ] al pagamento in favore dell'ENPALS del fondo integrativo aziendale e dell'INPS dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in suo favore; condannarsi la [ ] a corrisponderle le differenze retributive maturate; accertarsi e dichiararsi che il 25.5.2012 era stata illegittimamente privata dell'attività lavorativa; condannarsi la [ ] a reintegrarla in servizio con la qualifica e la retribuzione dovute, corrispondendole, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni globali di fatto maturate dal 25.5.2012 all'effettiva reintegra, ovvero, in subordine, a riammetterla in servizio dal 25.5.2012, corrispondendole le retribuzioni *medio tempore* maturate o, in via ulteriormente gradata, l'indennità ex art. 32 L. 183/10.



Si è costituita la  contestando in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda.

Orbene, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio con la procedura di cui all'art. 1 commi 48 e ss. L. 92/2012, prevista per le "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" (così testualmente il comma 47).

Lo stesso comma 48, inoltre, precisa che "la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. ... Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi".

Il chiaro tenore letterale della disposizione non lascia dubbi sul fatto che il rito speciale, pur consentendo al giudice di valutare anche il presupposto dell'effettiva natura del rapporto controverso, si applichi esclusivamente ai licenziamenti disciplinati dall'art. 18 L. 300/70 e successive modifiche, salva la possibilità di esaminare altresì le sole (residuali e marginali) domande diverse, purchè fondate sugli stessi fatti costitutivi.

Nel caso di specie, peraltro, non è stata minimamente dedotta l'esistenza di un provvedimento di licenziamento irrogato dalla  nei confronti della ricorrente, essendosi pacificamente interrotto il rapporto di lavoro tra le parti alla scadenza del termine di durata apposto all'ultimo contratto tra le stesse intercorso.

Ammissa e non concessa l'effettiva natura subordinata del rapporto controverso, quindi, in difetto di un formale provvedimento di licenziamento



(magari intervenuto prima della scadenza dell'ultimo contratto), non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 18.

Sul punto, la S.C. -chiamata a pronunciarsi in materia di contratti a termine- ha reiteratamente chiarito che, in tali fattispecie, il lavoratore, lungi dall'aver diritto a tutte le retribuzioni maturate dal di dell'illegittimo recesso a quello dell'effettiva reintegra, come previsto dall'originario art. 18, "può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla -in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione- soltanto qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell'art. 1217 cod. civ. "(Cass., sez. lav., 27.3.2008, n. 7979; Cass., sez. lav., 12.3.2009, n. 6010; Cass., sez. lav., 25.5.2009, n. 12011).

Deve, dunque, ritenersi che il rito speciale introdotto dall'art. 1 commi 48 e ss. L. 92/2012 non sia percorribile in ipotesi d'interruzione del rapporto di lavoro per scadenza di un termine di durata, pattiziamente previsto.

In tali ipotesi, infatti, non si verte in materia d'impugnazione di un licenziamento, assistito dalla tutela prevista dall'art. 18 L. 300/70 e successive modificazioni.

Ne consegue che anche nel caso concreto, sottoposto alla valutazione del giudicante, nonostante la domanda di reintegra formalmente proposta dalla ricorrente, non potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 18 invocato, con conseguente necessario rigetto della relativa domanda.

Diversamente, devono dichiararsi improponibili gli ulteriori motivi di ricorso proposti dall'istante.

Il legislatore, infatti, ha espressamente limitato le domande diverse proponibili con il rito speciale prescelto a quelle "fondate sugli identici fatti costitutivi".


Tali, evidentemente, non possono considerarsi le domande relative all'inquadramento, alle differenze retributive maturate ed ai contributi dovuti in favore della lavoratrice, che presupporrebbero l'accertamento di fatti costitutivi ulteriori e diversi, rispetto al solo accertamento della natura del rapporto controverso e delle modalità d'interruzione dello stesso.

Le spese possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione dell'assoluta novità del rito affrontato e dei diversi orientamenti già rinvenibili in materia tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza.

P.Q.M.

Respinge la domanda di reintegra della lavoratrice nel proprio posto di lavoro e quelle immediatamente conseguenti e dichiara improponibili tutte le ulteriori domande.

Roma, 8.11.2012



Il Giudice

